

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974,  
n. 42 agli Enti Locali per le aziende speciali di trasporto".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE:

"Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42  
agli Enti Locali per le aziende speciali di trasporto".

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

Tenuto conto dell'aumento dei tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo venticinquennale - previsto dall'art. 1 delle leggi Regionali 4 luglio 1973, n° 17 e 13 dicembre 1974, n. 42 nella misura del 5% - viene elevato al 9%.

La maggiorazione non si applica alle operazioni di finanziamento già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui al presente articolo potrà essere utilizzato dagli Enti Locali per l'assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potrà essere delegato agli Istituti mutuantanti.

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale sul capitolo "Contributo alle aziende special

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

li di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con R.D. 15/10/1925, numero 2578.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 28/4/1975  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regio-  
nale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

P.C.C. (dott. Renato Guaccero)

2 MAG 1975